CHE APPROVA L'ANNESSA CONVENZIONE FRA L'ITALIA E L'ETIOPIA

Art. 3 (Convenzione fra governo Italiano ed Etiope)

La restituzione della somma mutuata accresciuta dell'interesse fino al 31 giugno 1891, avra' luogo in (20) venti annualita' eguali comprensive l'interesse e l'ammortamento del capitale.

La scadenza della prima annualita' rimane stabilita al 1° luglio 1891 e cosi' successivamente al 1° luglio di ogni anno.

Versione in vigore dal 21 agosto 1890, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva l'annessa convenzione fra l'Italia e l'Etiopia
Estremi	Legge 16 luglio 1890, n. 7016
Partizione	Convenzione fra governo Italiano ed Etiope
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 1890

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-approva-l-annessa-convenzione-fra-l-italia-e-l-etiopia/convenzione-fra-governo-italiano-ed-etiope-art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it